



Istituto comprensivo "Arbe - Zara"

Viale Zara n. 96 ([via Arbe, 21](#)) - 20125 MILANO

C.F. 80124730153 – Cod. Mecc. MIIC8DG00L

Milano ☎ 02/88467600

posta certificata: MIIC8DG00L@pec.istruzione.it

Codice univoco per fatturazione elettronica **UF58DE**

Prot. n. 4756

Milano, 3 ottobre 2023

- Al personale docente e ATA
- Al D.S.G.A.
- Ai genitori/tutori degli alunni
- All'Albo online
- Al sito web della scuola
- Agli Atti

OGGETTO: Indizione elezioni suppletive per la surroga dei membri del Consiglio d'Istituto per la componente genitori e docenti per l'a.s.2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 297/1994 Parte I titolo I;

VISTA l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii., recante disposizioni generali in materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le mm. e ii. introdotte dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n.70 del 20/09/2004;

VISTA la Circolare Ministeriale n.61 del 05/09/2006;

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 0029792 del 27/09/2022 avente ad oggetto: "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica";

VISTA la nota dell'USR Lombardia, 0029030 del 29/09/2023, con la quale sono fissate, per domenica 19 novembre 2023, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 20 novembre 2023 dalle ore 8:00 alle ore 13:30, le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;

DECRETA

1. Sono indette le votazioni suppletive per la surroga dei membri del Consiglio d'Istituto per la componente genitori e docenti;
2. Le operazioni di voto avranno luogo nei giorni:

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2023, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2023, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30

SCADENZARIO

- 1) Indizione delle elezioni suppletive del Consiglio di Istituto;
- 2) Costituzione o rinnovo della Commissione elettorale;
- 3) Comunicazione dei nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (15/10/2023- festivo -posticipato al giorno successivo 16 ottobre 2023);
- 4) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione elettorale: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (25/10/2023);
- 5) Presentazione delle liste dei candidati, alla segreteria della Commissione elettorale, dalle ore 09:00 del 20° giorno (30/10/2023) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno (04/11/2023) antecedente le votazioni;
- 6) Affissione all'Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione elettorale: stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste (subito dopo le ore 12:00 del 04/11/2023);
- 7) Propaganda elettorale: riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 01/11/2023 – festivo – posticipato al giorno successivo e fino al 17/11/2023);
- 8) Nomina componenti seggi, da parte del Dirigente, su designazione della Commissione elettorale: entro il 5° giorno antecedente le votazioni (14/11/2023);
- 9) Votazioni: dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domenica 19/11/2023 e dalle ore 08:00 alle ore 13:30 di lunedì 20/11/2023;
- 10) Proclamazione eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (entro mercoledì 22/11/2023);
- 11) Ricorsi risultati delle elezioni: entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti;
- 12) Accoglimento/rigetto ricorsi: entro 5 giorni dalla data di cui sopra;

ULTERIORI CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA ORDINARIA (O.M. n. 215/1991 e ss. mm. e ii.)

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art.10).

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del Codice civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7).

- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Trattandosi di elezioni suppletive ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente numero di candidati:

- componente personale docente: fino a n. 2 candidati tra i quali 1 da eleggere;
- componente genitori degli alunni: fino a n. 4 candidati tra i quali 2 da eleggere.

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla Commissione elettorale (presso l'Ufficio di segreteria dell'Istituto) nelle ore d'ufficio.

Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. Occorre un documento valido di riconoscimento.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentito, invece, all'eletto di rinunciare alla nomina.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista.

Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei candidati, e solo per le rispettive categorie. Nelle Scuole sono disponibili spazi per l'affissione dei programmi elettorali; è consentita, inoltre, la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare lo svolgimento delle attività didattiche; tale attività è consentita all'ingresso e al termine delle lezioni. Le richieste per le riunioni nelle scuole, in orario extrascolastico, vanno presentate al Dirigente Scolastico fino a dieci giorni prima della data prevista per le elezioni.

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore su apposita scheda apponendo una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda stessa. La preferenza per il candidato va indicata mediante una croce accanto al nominativo prescelto già prestampato. Le preferenze esprimibili sono in numero di 1 candidato per la componente docente e di 1 candidato per la componente genitori (art.40 c.7 O.M. n.215 del 1991).

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta, presso il seggio relativo alla scuola frequentata dal figlio minore.

Si fa presente che, come indicato nell'O.M. 215/91 art.28 contro l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice alla Commissione Elettorale di Istituto entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo. La Commissione decide nei successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio. I rappresentanti di lista dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi la proclamazione degli eletti. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine suesposto.

Per quanto non previsto nella presente circolare si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94 e all'O.M. 215/1991 e ss.mm. e ii.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Falconetti
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993